



**REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO
DEI PERIODI DI STUDIO ALL'ESTERO
(Corsi di studio del Collegio di Giurisprudenza)**

1. MODALITÀ DI CANDIDATURA.

Gli studenti (iscritti a corsi di primo, secondo o terzo ciclo, ossia a laurea triennale, a laurea specialistica, magistrale, magistrale a ciclo unico, a master di 1° livello, master di 2° livello, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione) che intendono candidarsi per prendere parte al programma Erasmus+ o ad altri programmi di mobilità studentesca debbono rispettare le procedure previste nei bandi di mobilità internazionale pubblicati sul sito web di Ateneo (cfr. <http://www.univr.it/international>).

2. SELEZIONE.

In particolare per quanto riguarda il programma Erasmus+ la selezione viene effettuata da apposita Commissione presieduta dal Delegato per l'Internazionalizzazione del Dipartimento e i cui componenti vengono nominati annualmente dal Consiglio di Dipartimento. Tale Commissione redige una graduatoria sulla base della valutazione della carriera accademica dei candidati (crediti acquisiti in relazione all'anno di iscrizione, media dei voti conseguiti) e provvede all'assegnazione della sede di destinazione in base alle preferenze espresse (in scala gerarchica discendente) dai candidati. Il numero delle preferenze che ciascuno studente può esprimere è deliberato annualmente dal Consiglio di Dipartimento.

I parametri di valutazione del merito per la carriera accademica saranno calcolati sulla base dei dati presenti in ESSE3 alla data di scadenza del Bando annuale, secondo questa logica: 1. tipologia del corso secondo il seguente ordine: dottorati, scuole specializzazione, lauree magistrali, lauree a ciclo unico, lauree triennali; 2. punteggio attribuito al merito (carriera accademica) in ordine decrescente; 3. assegnazione della destinazione secondo l'ordine delle preferenze espresse dal candidato.

La competenza linguistica dello studente viene adottata come criterio di preferenza solo in ipotesi di parità di merito.

3. COMPILAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL LEARNING AGREEMENT.

Lo studente outgoing partecipante a programmi di mobilità studentesca presenta per l'approvazione, il Learning Agreement che consiste nel progetto di formazione all'estero indicativo delle attività formative di cui si domanda il riconoscimento di equipollenza.. Lo studente carica in ESSE3 il Learning Agreement; quest'ultimo, visionabile dal Delegato all'internazionalizzazione di dipartimento, sarà quindi sottoposto per l'approvazione di quest'ultimo, sentita, se del caso la Commissione di Valutazione.

La scelta da parte dello studente delle attività formative da svolgere presso l'università ospitante, e da sostituire a quelle previste nel CdS di appartenenza, va effettuata di modo che esse, nel loro complesso, siano mirate all'acquisizione di conoscenze e competenze coerenti con il profilo del proprio CdS e possano sostituire con flessibilità un insieme di attività formative previste nel curriculum per un numero di crediti equivalente. Non è, pertanto, da ricercarsi l'esatta equivalenza dei contenuti, l'identità delle denominazioni, la corrispondenza univoca dei crediti, tra le singole attività formative delle due università (ossia la Receiving Institution e la Sending Institution), essendo solo necessario, da un lato, che sussista corrispondenza, per numero totale di cfu, tra le due liste di corsi considerate nel loro complesso e, dall'altro, che la singola attività di cui si richiede il riconoscimento presso la Sending Institution trovi nel piano di studi di mobilità una o più attività tendenzialmente anche se solo parzialmente omogenee per area tematica.

Sono tuttavia considerate fondamentali e imprescindibili, ossia non inseribili nel Learning Agreement, ai fini del loro riconoscimento, le seguenti attività formative:

COLLEGIO DI GIURISPRUDENZA



Istituzioni di diritto privato;
Diritto costituzionale;
Diritto Penale 1;
Diritto processuale civile;
Diritto processuale penale.

Va precisato altresì che non è inseribile nello stesso Learning Agreement, tra le attività di cui si richiede il riconoscimento, più di un esame fondamentale (da 9 o superiori cfu) per ciascun settore disciplinare.

Non oltre 15 giorni dal ricevimento, si procede alla valutazione della documentazione allegata (Carriera dello studente e Learning Agreement), verificando la coerenza degli insegnamenti proposti con il percorso di studi dello studente. Dopo l'approvazione, il Delegato per l'Internazionalizzazione di Dipartimento conferma il Learning Agreement in Esse3.

4. MOBILITÀ ALL'ESTERO PER TESI.

Gli studenti che durante il periodo di mobilità intendono effettuare ricerche ai fini della stesura dell'elaborato finale (laurea triennale) o della tesi (laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico) indicano tale attività nel Learning Agreement mediante la dicitura " Ricerca tesi" specificando il nominativo di un docente della sede partner Il docente indicato svolgerà il ruolo di tutor e seguirà lo studente nella raccolta di materiale documentario e/o bibliografico; al termine del soggiorno rilascerà apposita certificazione contenente l'indicazione dei cfu ritenuti corrispondenti all'attività svolta dallo studente tali cfu non possono mai corrispondere alla totalità dei crediti acquisibili (24 cfu, per la laurea quinquennale - 6 cfu, per la laurea triennale).

5. MODIFICHE AL LEARNING AGREEMENT

Il Learning Agreement, per esigenze oggettive sopravvenute, è suscettibile di essere modificato entro 30 giorni dall'inizio del soggiorno all'estero e per una sola volta. Tuttavia, ove la durata del soggiorno all'estero sia di due semestri (e ciò anche a seguito di prolungamento), è consentita una seconda modifica, da chiedersi entro 30 giorni dall'inizio del secondo semestre.

Ai fini della modifica del Learning Agreement, lo studente compila la seconda pagina del modulo *Changes to original proposed study programme/Learning Agreement*: tale modifica va quindi sottoposta all'approvazione della Receiving Institution e della Sending Institution.

Le modifiche del Learning Agreement seguono la stesso *iter* procedurale previsto per l'approvazione iniziale.

6. RICONOSCIMENTO DEI CREDITI E DEL PERIODO ERASMUS.

Non è possibile chiedere il riconoscimento di un numero maggiore di 60 crediti per un intero anno accademico (dai 7 ai 10 mesi), 30 crediti per un semestre (dai 4 ai 6 mesi) e 20 crediti per un trimestre. Lo studente outgoing, al fine del riconoscimento del periodo Erasmus svolto, è tenuto a sostenere con profitto nel corso della sua permanenza presso la sede ospitante attività formative (quali esami, attestazioni, certificazioni) che corrispondano in totale ad almeno 9 cfu (9 ECTS) in caso di soggiorno di durata pari o inferiore a 6 mesi; 18 cfu (18 ECTS) in caso di soggiorno superiore ai 6 mesi. In caso contrario la borsa di mobilità sarà da restituire per l'intero.

I crediti conseguiti in esubero vengono riconosciuti in TAF D.

7. RICONOSCIMENTO DEGLI ESAMI SOSTENUTI ALL'ESTERO.

Al ritorno dal periodo di studi all'estero lo studente deve presentare entro 30 giorni all'Ufficio Relazioni Internazionali in originale i documenti specificati nella "Guida dello Studente in partenza" (cfr. *sub* 8). Ai fini del riconoscimento delle attività formative valutate positivamente presso la Receiving Institution viene utilizzata la terza sezione del Learning Agreement "After the Mobility"; Lo studente presenta apposita richiesta (completa di Learning Agreement e Transcript of Records) all'U.O. Didattica Studenti Giurisprudenza che provvede a sottoporla, ai fini dell'approvazione, al



Collegio didattico. Per ulteriori indicazioni di carattere generale si rimanda alla “Guida dello Studente in partenza” testé citata.

L’equipollenza dell’esame superato presso la Receiving Institution è concessa solo per intero e non sono previste integrazioni. Se l’esame estero ha un numero di ECTS pari a quello per il quale si richiede l’equipollenza l’esame è automaticamente riconosciuto per intero con eguale voto. Ove ad un esame italiano corrispondano due o più attività formative straniere, il voto di ciascuna di esse contribuirà proporzionalmente alla determinazione del voto unitario complessivo.

Il riconoscimento dell’esame e la conversione dei voti da ECTS a voti in trentesimi avviene sulla base della tabella generale di conversione.

8. GUIDA DELLO STUDENTE IN PARTENZA.

Per quanto riguarda le procedure di carattere generale (prolungamento, interruzione del soggiorno, rinuncia, passaggio ad un diverso Corso di Studi), nonché per quanto non specificato nelle presenti linee guida si rimanda alla “Guida dello studente in partenza” e al “Regolamento di Ateneo per la mobilità studentesca internazionale” . disponibili online: <http://www.univr.it/international> (Erasmus > Outgoing Students).

9. FREE MOVER.

Lo studente che intenda trascorrere uno o più semestri presso un’università o un’istituzione straniera di propria iniziativa e a proprie spese (ossia al di fuori dei programmi di mobilità di Ateneo: <http://www.univr.it/international>), per ottenere il riconoscimento degli esami sostenuti all’estero dovrà, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di partenza prevista, sottoporre alla Commissione di Valutazione un Learning Agreement contenente gli esami di cui chiede il riconoscimento. Il Learning Agreement, sottoscritto dal Delegato all’Internazionalizzazione del Dipartimento, va quindi sottoposto per l’approvazione al Collegio Didattico prima della partenza dello studente. Ogni altro adempimento è a carico esclusivo dello studente.